

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1560-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
e col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(V. Stampato Camera n. 1802)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1996*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ritorna all'attenzione del Senato in quanto decadde con lo scioglimento anticipato della precedente legislatura. Esso è volto a ratificare un accordo culturale che si inquadra in una vera e propria «campagna promozionale», portata avanti dal Ministero degli affari esteri nel 1990, diretta a sviluppare la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di vari paesi.

È previsto inizialmente un generico impegno ad incoraggiare e favorire lo scambio e le visite di docenti, esperti, ricercatori, artisti e la loro partecipazione ad incontri, seminari, conferenze organizzati nei loro paesi. Inoltre le parti dichiarano di voler facilitare lo scambio di libri, pubblicazioni, opere d'arte, films e l'organizzazione di mostre d'arte, attività artistiche ed ogni altro tipo di iniziativa nel campo della letteratura, del cinema, della musica, dello sport e delle attività giovanili.

L'oggetto dell'accordo è necessariamente vasto e generico, traducendosi sostanzialmente in una dichiarazione di principi: è rimessa infatti alle istituzioni governative dei due paesi l'attuazione pratica degli accordi, mediante lo studio e l'esecuzione di iniziative rientranti nel quadro dell'intesa. È prevista la possibilità di istituire ed accordare borse di studio per cominciare o continuare gli studi in vari istituti di istruzione superiore: ciò per permettere ai giovani studenti

del paese *partner* di venire in Italia a proseguire nelle nostre università la loro formazione.

È chiaro che ad avvalersi di queste possibilità saranno soprattutto i cittadini della Malaysia, in quanto si tratta di un paese in via di sviluppo nel quale c'è ovviamente maggiore propensione all'utilizzo di simili agevolazioni. Sarà pertanto difficile - come viene riconosciuto nelle relazioni governative - che nostri connazionali potranno avvalersi di tali agevolazioni, a meno che non si tratti di studiosi specializzati nella conoscenza della cultura del paese interessato.

Riepilogati nella relazione tecnica si evidenziano i costi che deriveranno dall'accordo nell'arco del triennio 1996-1998. I costi vengono stimati sulla base delle spese di soggiorno e trasporto di docenti, ricercatori, esperti, delle spese per l'organizzazione di mostre ed iniziative culturali e per l'istituzione e l'erogazione di borse di studio. Sono inoltre previsti costi per il funzionamento dei comitati congiunti che dovranno verificare ogni tre anni la validità dei programmi operativi dell'accordo.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che gli oneri relativi alle annualità successive al 1996 si intendono coperti sugli accantonamenti del Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente di cui al bilancio triennale 1997-1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 254 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

